

GUIDA RAPIDA ACCORDO QUADRO 19 MARZO 2020 EMERGENZA COVID-19



Ferrovieri



0645683260



af.sn@ugltrasporti.it



@uglferrovieri



ugl_ferrovieri



uglaf.it

Segreteria Nazionale UGL Ferrovieri - Via Dalmazia 16a Roma -
0645683260 - www.uglaf.it - af.sn@ugltrasporti.it



Guida Rapida

all' Accordo Quadro del 19 marzo 2020 per l' avvio del FONDO per il proseguimento di politiche attive e sostegno al reddito e dell' occupazione per il personale del **GRUPPO FSI**

Con l'Accordo Quadro del 19 marzo 2020 le Organizzazioni Sindacali e il Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane hanno attivato una serie di iniziative rivolte, da un lato a **mantenere costante la retribuzione dei dipendenti** in questi mesi di sostanziale inattività produttiva delle Società, dall'altro a preservare il più possibile **l'integrità economica** delle Società del Gruppo.

Con la volontà di costruire un **percorso virtuoso e solidale** dove tutti possono e devono contribuire al superamento di questi giorni estremamente difficili ed inaspettati.



Cosa è, a chi si applica e come si accede al Fondo Ordinario

Quando si verificano tagli alla produzione come nel momento storico che stiamo vivendo **il Fondo, che è un accantonamento “di categoria”**, viene usato come ammortizzatore in grado di sostituire o integrare il salario dei dipendenti.

Esso **si applica a tutte le società del Gruppo FSI** che adottano il CCNL AF e il Contratto di confluenza aziendale FSI e che hanno versato nel fondo. Dà copertura a tutti i lavoratori, **apprendisti compresi** per i quali potrebbe essere previste sessioni di formazione professionale On-line (l'apprendistato è per legge parte di un contratto a tempo indeterminato).

Per l'attuazione del fondo sono necessari incontri nazionali e poi territoriali fra Azienda, OS ed RSU, mirati ad analizzare i settori interessati dalle riduzioni/sospensioni delle attività produttive e a ricercare le migliori soluzioni applicabili.

Terminata tale fase di confronto, l'azienda comunicherà al Comitato del Fondo l'attivazione della procedura, che in questa situazione emergenziale non ha bisogno dell'approvazione del comitato paritetico nazionale.



Com'è costituito e che capienza ha il Fondo Ordinario?

Il Fondo dal gennaio 2015 viene alimentato con un contributo mensile dello 0.20% dell'imponibile previdenziale di cui i 2/3 a carico dell'azienda e 1/3 al lavoratore.

Ad oggi ha una capienza di 30 mln di euro il che garantisce la copertura salariale per circa **12.000 ferrovieri (Full Time Equivalent) per 13 giorni medi** e sarà attivo per 9 settimane a partire dal 30/03 come da disposizione del DPCM di riferimento all'emergenza Covid-19

Il totale complessivo stimato di coloro che rispetto alla fungibilità della figura professionale, **in maniera equanime e rotativa**, rispetto alle unità produttive interessate, potrebbero essere interessati anche per una sola giornata a tale integrazione è di circa **23.000 ferrovieri**.



L'ACCORDO QUADRO DEL 19 MARZO «EMERGENZA COVID-19»

Data l' Emergenza Sanitaria in atto, e i provvedimenti di legge che si sono susseguiti, che hanno determinato una sostanziale riduzione della produzione, **l'Accordo Quadro sottoscritto** dal Gruppo Ferrovie dello Stato e le Segreterie Nazionali dei sindacati di settore **ha sancito l' inizio dell' iter per l'accesso alle prestazioni ordinarie del Fondo, inserendo ulteriori clausole di salvaguardia della retribuzione.**

Il Fondo risponde per **l'80% della retribuzione**, con l' Accordo Quadro si determina che le società del Gruppo:

- integreranno **l'assegno ordinario fino al 100% della normale retribuzione salariale comprensivo delle retribuzioni correlate e figurative, calcolate sulla retribuzione media mensile degli ultimi 12 mesi**, al netto delle voci inerenti a straordinario, trasferta, premio di risultato, erogazioni una tantum di qualsiasi sorta ed indennità di trasferimento.
- **Anticiperanno** le cifre spettanti al fondo e le loro integrazioni **nelle normali modalità di erogazione degli stipendi**



Strumenti individuati nell'ACCORDO QUADRO per limitare l'accesso alle risorse del Fondo Ordinario

Come definito nell'accordo quadro e con lo scopo di prolungare il più possibile la tutela del salario, si rende opportuno sottolineare che l'accesso al Fondo avverrà solo dopo lo smaltimento delle ferie residue al 31 dicembre 2019 **(ferie rosse) e successivamente**, per gli aventi diritto e con facoltà del lavoratore di fruirne, di **Congedi Parentali** di cui l'art. 23 comma 1 e 5.

Per i **Congedi Parentali** di cui l'art. 23 comma 1 e 5 l'indennità prevista pari al 50% verrà integrata dall'azienda fino al 100% **solo dopo l'esaurimento delle ferie rosse** e nel eventuale persistere della necessità di copertura di periodi di inattività lavorativa.

La procedura di smaltimento ferie rosse, riguarderà TUTTO il personale, compreso quello delle società che non attiveranno il Fondo, il personale impiegato in Smart Working in tutte le società e coloro che per ragioni di produzione saranno impiegati in modo discontinuo.

Verranno **scalate ferie rosse in maniera retroattiva** a partire dal **23 FEBBRAIO 2020**.



Strumenti individuati nell'ACCORDO QUADRO per limitare l'accesso alle risorse del Fondo Ordinario

Il beneficio include **15 gg di assenza straordinaria per nucleo familiare**; per i **permessi ex legge 104** sono stati resi disponibili ulteriori **12 gg complessivi (3+3+12)** per i mesi di marzo ed aprile.

Per i lavoratori **privi di ferie rosse e non aventi diritto all'accesso ai congedi straordinari** del DL 18/20 è previsto l'immediato accesso al Fondo ordinario.

Per i lavoratori che dovessero esaurire le ferie e non rientrare nel fondo **saranno tutelati da punto di vista retributivo mediante l'intero stipendio tabellare.**

Le **AG Covid** erogate **fino al giorno prima dell'attuazione del fondo (30 marzo 2020)** restano a carico dell'azienda e retribuite come giornate lavorative ordinarie

NOTE SUI CONGEDI STRAORDINARI DL 18/20

Congedi parentali:

Definita l'integrazione Aziendale del 50% rispetto a quanto previsto dal DL, **l'azienda erogherà l'integrazione solo dopo che il lavoratore avrà esaurito la propria quota di ferie rosse**. I congedi dichiarati fruiti retroattivamente dal 5 di marzo, se richiesti prima del completo sfogo dei congedi arretrati, saranno compensati come da termini di legge al 50%.

I Congedi Parentali Straordinari **si devono richiedere attraverso il sito INPS e presentando l'apposito modulo istituito dall'azienda per l'occasione**. INPS, come previsto dal decreto, provvederà a trasformare tutti i CP Richiesti da inizio mese in CP Straordinari

I Congedi Parentali non sono erogati in caso di concomitanza di altri benefici di legge (altri CP, ammortizzatori sociali, ex104) che interessano il coniuge nello stesso momento e le corrette sequenze di fruizione dei CP sono le medesime fornite nelle linee guida INPS per i congedi parentali ordinari, e quindi nelle sequenze di fruizione è utile sapere che l'interposizione di ferie ordinarie o malattia interrompe la sequenza impedendo l'assorbimento di eventuali riposi intermedi (RI) o riposo compensativo (RC/INTERVALLO).

Legge 104:

Vigendo l'obbligatorietà della permanenza presso il proprio domicilio, il beneficio di legge è garantito in modo continuativo a coloro che assistono un familiare avente diritto convivente o con le autocertificazioni che giustificano la necessità di spostamento



“L'inevitabile assedio dell'essere umano è pronto da tempo, e a disporlo sono teorie che tendono a una spiegazione logica e completa del mondo, e avanzano di pari passo con il progredire della tecnica. L'accerchiamento del nemico è prima razionale, poi anche sociale, e infine, al momento opportuno, lui, il nemico, viene sterminato.”

Tratto dal “ Trattato del Ribelle” di Ernst Jünger

Un grazie per la collaborazione al Segretario Provinciale di Venezia Emilio Brindisi

Segreteria Nazionale UGL Ferrovieri - Via Dalmazia 16a Roma -
0645683260 - www.uglaf.it - af.sn@ugltrasporti.it